

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata diritto societario - Tribunale imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Florini Fabio - Presidente
dr.ssa Romagnoli Silvia - Giudice rel.
dr.ssa Chierici Rita - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° Grado iscritta al n. R.G. 4096/2014

promossa da

X, con il patrocinio dell'avv. Iovane Paola e dell'avv. Visconte Maria c/o avv. Paola Iovane, elettivamente domiciliato in via Nazario Sauro 28/G, 40121 Bologna, presso il difensore avv. Iovane Paola

attore

contro

NUOVA ALFA SOC. COOP., con il patrocinio dell'avv. Francia Mario, elettivamente domiciliato in via Castiglione 4, Bologna, presso il difensore avv. Francia Mario

convenuto

Oggetto: Impugnativa di delibera di esclusione del socio di cooperativa

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 29.9.2016:

- Per l'attore, in via istruttoria come da memorie nn. 2 e 3 ex art. 1836° co. c.p.c. e nel merito come da atto di citazione ["Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: 1) dichiarare nulla, annullabile o inefficace o cmq illegittima la delibera di esclusione del 6.12.2013 nonché ogni atto presupposto e consequenziale con conseguente reintegra nella qualità di socio ed in tutti i connessi diritti il sig. X ; 2) condannare la resistente al risarcimento del danno da quantificarsi nelle retribuzioni/compensi persi dalla data dell'esclusione alla ricostituzione del rapporto sociale oltre agli utili distribuiti, con riserva di migliore quantificazione nei termini di legge ed in corso di causa; 3) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre Iva e cpa come per legge"]. Per la convenuta, in via istruttoria come da memoria n. 2 ex art.

1836° co. c.p.c. e nel merito come da memoria n. 1 ex art. 1836° co. c.p.c. ["Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta: - in via principale, nel merito: rigettare tutte le domande proposte dal sig. X, in quanto infondate in fatto e in diritto; - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertata l'illegittimità dell'esclusione, respingere ogni richiesta risarcitoria di natura economica e, in ogni caso, scomputare nel dovuto quanto indebitamente percepito dal sig. X in virtù delle erronee indicazioni delle trasferte effettuate, nella misura dell'importo di E 785,00 (cfr. doc. 2) o in quella maggiore o minore che possa risultare in corso di istruttoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa"].

Fatto

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La causa è radicata quale impugnativa (ex art. 2533 c.c.) di delibera del CdA del 6.12.2013 di esclusione del socio-lavoratore (doc. 1).

Secondo i fatti prospettati dall'attore egli è stato destinatario, in chiave ritorsiva rispetto al ruolo attivo assunto come sindacalista, di (ingiusta) contestazione disciplinare in data 28.5.2013 (doc. 7) e successivamente di contestazione in data 25.11.2013 concernente il calcolo delle trasferte e delle relative indennità (doc. 10) ed, infine, di delibera di esclusione dalla società con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro in violazione delle norme di statuto e regolamento (doc. 1).

La convenuta costituendosi rivendica la legittimità dell'esclusione e del conseguente licenziamento in ragione della gravità dei fatti ascritti con la contestazione concernente le trasferte sindacali che denotavano non solo una condotta intenzionale ma una pratica elevata a sistema, in violazione dell'art. 12 dello Statuto (doc. 16 attoreo).

Oggetto del contendere è esclusivamente l'esclusione da socio della cooperativa e non, anche, l'estinzione del rapporto di lavoro che consegue, ipso iure, alla prima (cfr. art. 5 2° co. L. 142/2001 che prevede l'automatica estinzione del rapporto di lavoro quale conseguenza del recesso o della esclusione del socio lavoratore).

Ad ogni modo, né le parti né questo giudice (ai sensi dell'art. 3813° co. c.p.c.) hanno sollevato questione di incompetenza funzionale dell'adita sezione specializzata in favore del giudice del lavoro ex art. 403° co. c.p.c.

Entrando nel merito della vertenza, reputa il collegio infondata l'impugnativa.

X non contesta di avere reso dichiarazioni errate in ordine alle trasferte eseguite, né l'entità delle errate comunicazioni (mese di settembre 2013: 18 trasferte, di cui n. 3 in località diversa rispetto a quella ove la trasferta è stata effettivamente effettuata con richiesta di indennità maggiore rispetto al dovuto, n. 14 nella località corretta ma con indennità maggiore rispetto al dovuto, n. 1 mai effettuata ma con richiesta di indennità; gennaio-agosto 2013: 127 trasferte, di cui n. 77 in località diverse con indennità maggiore rispetto al dovuto, n. 47 nella corretta località ma con indennità maggiore rispetto al dovuto, n. 3 mai effettuate ma con richiesta di indennità);

semplicemente attribuisce la sua condotta a mero errore materiale o a errore di calcolo, sostiene che non era obbligo del socio-lavoratore di comunicare il conteggio delle trasferte che era invece di competenza della cooperativa e lamenta la sproporzione dell'esclusione rispetto ai fatti ed all'anzianità lavorativa/associativa del X.

Invero, la delibera di esclusione (doc. 1 attoreo) è ampiamente motivata in punto di fatto in ragione dei fatti già contestati al X con la comunicazione 25.11.2013 (doc. 10 attoreo) relativa alle errate comunicazioni del socio-lavoratore circa le trasferte eseguite nel periodo gennaio/settembre 2013 e tali fatti vengono valutati ostativi alla prosecuzione del rapporto associativo (e di conseguenza lavorativo) ai sensi dell'art. 12 dello statuto (che contempla i casi di esclusione, cfr. doc. 16 attoreo).

L'art. 12 dello statuto della cooperativa prevede al suo n. 8 che l'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio "che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto".

La previsione statutaria è in linea con l'art. 2533 c.c. che prevede, al n. 2, che l'esclusione del socio di Cooperativa può aver luogo "per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico".

Ora: la comunicazione di dati non veritieri quanto alle trasferte eseguite, che non sia attribuibile a mero errore materiale, costituisce senz'altro violazione degli obblighi connessi alla qualità di socio-lavoratore e, più in generale, dei doveri di correttezza e buona fede nell'adempimento dei relativi obblighi quali, in primis, quello di rendere alla cooperativa di appartenenza dichiarazioni veritiere in ordine all'attività svolta; per altro verso, il rendere dichiarazioni non veritiere o inesatte in ordine alle trasferte eseguite ove a tali dichiarazioni consegua un trattamento economico che altrimenti non sarebbe spettato, costituisce chiaramente una palese violazione del principio mutualistico che sottende all'adesione alla cooperativa. D'altronde, la reiterata errata comunicazione (riscontrata in tutti i mesi oggetto di verifica, da gennaio a settembre 2013) ed il numero delle violazioni riscontrate (n. 145 su 177 trasferte nell'arco di tempo considerato) consente di escludere che si tratti di mero errore materiale o di calcolo.

La condotta ascritta al X, inoltre, integra violazione specifica della norma regolamentare della cooperativa secondo la quale al socio-lavoratore spettano determinate prebende in relazione alle diverse tipologie di trasferte (art. 14 Regolamento interno doc. 15 attorea), laddove la prassi della cooperativa, che prevedeva che fosse il socio-lavoratore a computare nella richiesta di rimborso le indennità spettanti per le trasferte effettuate, nulla toglie all'obbligo di veritiere comunicazioni e richieste di rimborso.

Anzi, tale essendo la prassi della cooperativa e dunque essendo demandato al socio-lavoratore il conteggio delle indennità salvo successiva verifica da parte della cooperativa, il comportamento del socio-lavoratore che sistematicamente presenti

un conteggio errato è sintomatico di una condotta palesemente in violazione dei principi di correttezza e buona fede che devono improntare, in senso reciproco, il rapporto mutualistico tra socio e cooperativa.

Esula dalla verifica di legittimità oggetto di causa la valutazione dell'esclusione in chiave ritorsiva antisindacale o discriminatoria.

Si manifesta irrilevante ai fini del decidere qualsivoglia istruttoria.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui alle nuove tabelle forensi ex D.M. 10.3.2014 n. 55 attuativo dell'art. 13° co. L. n. 247 del 31.12.2012 (di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 56° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad E 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con abbattimento del 50% del compenso per l'attività istruttoria in concreto non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

Diritto

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da X nei confronti di NUOVA ALFA SOC. COOP. con atto di citazione notificato in data 6.1.2014, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

RIGETTA ogni domanda attorea.

CONDANNA l'attore al rimborso in favore di parte convenuta in persona del l.r.p.t. delle spese di lite, che liquida in E 4.035,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2017.